

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1930 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 7173]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1845 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone di restrizione da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) Dopo la data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1845, l'Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Inoltre, la Bulgaria ha di recente notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di anatre situata nella regione di Dobrich.
- (7) L'Italia e la Bulgaria hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende infette. L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione di aver ampliato le ulteriori zone di restrizione istituite intorno alle zone di sorveglianza in determinate aree a maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia e dalla Bulgaria a norma della direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza e, per l'Italia, delle ulteriori zone di restrizione, istituite dalle autorità competenti dei due Stati membri sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia e la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia e in Bulgaria e le ulteriori zone di restrizione istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative all'Italia e alla Bulgaria figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica nei due Stati membri in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna in Italia e alle zone della regione di Dobrich in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (10) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia e in Bulgaria e le ulteriori zone di restrizione istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1845 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 262 del 12.10.2017, pag. 7).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria»

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Regione di Dobrich, comune di Dobrich	
Stefanovo	12.11.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia»

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	21.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	20.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	19.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	20.10.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	30.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	1.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	31.10.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	4.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	6.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	6.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/00XX) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	8.11.2017»

2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Bulgaria**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Regione di Dobrich, comune di Dobrich	
Stefanovo	Dal 13.11.2017 al 21.11.2017
Bogdan Branishte Dobrich Draganovo Opanetz Pchelino Plachi dol Pop Grigorovo Slaveevo Sokolnik Stozher	21.11.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	Dal 22.10.2017 al 30.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	Dal 21.10.2017 al 29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	Dal 20.10.2017 al 28.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	Dal 21.10.2017 al 29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	30.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	28.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	29.10.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	Dal 31.10.2017 all'8.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	8.11.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	Dal 2.11.2017 al 10.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	10.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	Dall'1.11.2017 al 9.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	Dal 5.11.2017 al 13.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	13.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	15.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/00XX) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	Dal 9.11.2017 al 17.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/00XX) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	17.11.2017»

3) nella parte C, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ARGENTA (FE) — Comune di BERRA (FE) — Comune di BONDENO (FE) — Comune di CENTO (FE) — Comune di CODIGORO (FE) — Comune di COMACCHIO (FE) — Comune di COPPARO (FE) — Comune di FERRARA (FE) — Comune di FISCAGLIA (FE) — Comune di FORMIGNANA (FE) — Comune di GORO (FE) — Comune di JOLANDA DI SAVOIA (FE) — Comune di LAGOSANTO (FE) — Comune di MASI TORELLO (FE) — Comune di MESOLA (FE) — Comune di OSTELLATO (FE) — Comune di POGGIO RENATICO (FE) — Comune di PORTOMAGGIORE (FE) — Comune di RO (FE) — Comune di TERRE DEL RENO (FE) — Comune di TRESIGALLO (FE) 	31.12.2017»

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di VIGARANO MAINARDA (FE) — Comune di VOGHIERA (FE) — Comune di ACQUAFREDDA (BS) — Comune di ADRO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ALFIANELLO (BS) — Comune di AZZANO MELLA (BS) — Comune di BAGNOLO MELLA (BS) — Comune di BARBARIGA (BS) — Comune di BASSANO BRESCIANO (BS) — Comune di BERLINGO (BS) — Comune di BORGO SAN GIACOMO (BS) — Comune di BORGOSATOLLO (BS) — Comune di BRANDICO (BS) — Comune di BRESCIA (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CALCINATO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CALVISANO (BS): — Comune di CAPRIANO DEL COLLE (BS) — Comune di CARPENEDOLO (BS) — Comune di CASTEGNATO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CASTEL MELLA (BS) — Comune di CASTELCOVATI (BS) — Comune di CASTENEDOLO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CASTREZZATO (BS) — Comune di CAZZAGO SAN MARTINO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CHIARI (BS) — Comune di CIGOLE (BS) — Comune di COCCAGLIO (BS) — Comune di COLOGNE (BS) — Comune di COMEZZANO-CIZZAGO (BS) — Comune di CORZANO (BS) — Comune di DELLO (BS) — Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ERBUSCO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di FIESSE (BS) — Comune di FLERO (BS) — Comune di GAMBARA (BS) — Comune di GHEDI (BS) — Comune di GOTTOLENGO (BS) — Comune di ISORELLA (BS) — Comune di LENO (BS) — Comune di LOGRATO (BS) — Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di LONGHENA (BS) — Comune di MACLODIO (BS) 	

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di MAIRANO (BS) — Comune di MANERBIO (BS) — Comune di MAZZANO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MILZANO (BS) — Comune di MONTICHIARI (BS) — Comune di MONTIRONE (BS) — Comune di OFFLAGA (BS) — Comune di ORZINUOVI (BS) — Comune di ORZIVECCHI (BS) — Comune di OSPITALETTO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di PAVONE DEL MELLA (BS) — Comune di POMPIANO (BS) — Comune di PONCARALE (BS) — Comune di PONTEVICO (BS) — Comune di PONTOGGIO (BS) — Comune di POZZOLENGO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di PRALBOINO (BS) — Comune di QUINZANO D'OGGIO (BS) — Comune di REMEDELLO (BS) — Comune di REZZATO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ROCCAFRANCA (BS) — Comune di RONCADELLE (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ROVATO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di RUDIANO (BS) — Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO (BS) — Comune di SAN PAOLO (BS) — Comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS) — Comune di SENIGA (BS) — Comune di TORBOLE CASAGLIA (BS) — Comune di TRAVAGLIATO (BS) — Comune di TRENZANO (BS) — Comune di URAGO D'OGGIO (BS) — Comune di VEROLANUOVA (BS) — Comune di VEROLAVECCHIA (BS) — Comune di VILLACHIARA (BS) — Comune di VISANO (BS) — Comune di ACQUANEGRA CREMONESE (CR) — Comune di ANNICCO (CR) — Comune di AZZANELLO (CR) — Comune di BONEMERSE (CR) — Comune di BORDOLANO (CR) — Comune di CA' D'ANDREA (CR) — Comune di CALVATONE (CR) 	

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CAPPELLA DE' PICENARDI (CR) — Comune di CASALBUTTANO ED UNITI (CR) — Comune di CASALMAGGIORE (CR) — Comune di CASALMORANO (CR) — Comune di CASTELDIDONE (CR) — Comune di CASTELVERDE (CR) — Comune di CASTELVISCONTI (CR) — Comune di CELLA DATI (CR) — Comune di CICOGNOLO (CR) — Comune di CINGIA DE' BOTTI (CR) — Comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR) — Comune di CORTE DE' FRATI (CR) — Comune di CREMONA (CR) — Comune di CROTTA D'ADDA (CR) — Comune di DEROVERE (CR) — Comune di DRIZZONA (CR) — Comune di GABBIONETA-BINANUOVA (CR) — Comune di GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) — Comune di GERRE DE' CAPRIOLI (CR) — Comune di GRONTARDO (CR) — Comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR) — Comune di GUSSOLA (CR) — Comune di ISOLA DOVARESE (CR) — Comune di MALAGNINO (CR) — Comune di MARTIGNANA DI PO (CR) — Comune di MOTTA BALUFFI (CR) — Comune di OLMENETA (CR) — Comune di OSTIANO (CR) — Comune di PADERNO PONCHIELLI (CR) — Comune di PERSICO DOSIMO (CR) — Comune di PESCAROLO ED UNITI (CR) — Comune di PESSINA CREMONESE (CR) — Comune di PIADENA (CR) — Comune di PIEVE D'OLMI (CR) — Comune di PIEVE SAN GIACOMO (CR) — Comune di POZZAGLIO ED UNITI (CR) — Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) — Comune di ROBECCO D'OGGIO (CR) — Comune di SAN DANIELE PO (CR) — Comune di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) — Comune di SAN MARTINO DEL LAGO (CR) — Comune di SCANDOLARA RAVARA (CR) — Comune di SCANDOLARA RIPA D'OGGIO (CR) — Comune di SESTO ED UNITI (CR) 	

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SOLAROLO RAINERIO (CR) — Comune di SOSPIRO (CR) — Comune di SPINADESCO (CR) — Comune di SPINEDA (CR) — Comune di STAGNO LOMBARDO (CR) — Comune di TORNATA (CR) — Comune di TORRE DE' PICENARDI (CR) — Comune di TORRICELLA DEL PIZZO (CR) — Comune di VESCOVATO (CR) — Comune di VOLONGO (CR) — Comune di VOLTIDO (CR) — Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) — Comune di ASOLA (MN) — Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN) — Comune di BIGARELLO (MN) — Comune di BORGO VIRGILIO (MN) — Comune di BORGOFRANCO SUL PO (MN) — Comune di BOZZOLO (MN) — Comune di CANNETO SULL'OGGIO (MN) — Comune di CARBONARA DI PO (MN) — Comune di CASALMORO (MN) — Comune di CASALOLDO (MN) — Comune di CASALROMANO (MN) — Comune di CASTEL D'ARIO (MN) — Comune di CASTEL GOFFREDO (MN) — Comune di CASTELBELFORTE (MN) — Comune di CASTELLUCCHIO (MN) — Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) — Comune di CAVRIANA (MN) — Comune di CERESARA (MN) — Comune di COMMESSAGGIO (MN) — Comune di CURTATONE (MN) — Comune di DOSOLO (MN) — Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) — Comune di GAZZUOLO (MN) — Comune di GOITO (MN) — Comune di GONZAGA (MN) — Comune di GUIDIZZOLO (MN) — Comune di MAGNACAVALLLO (MN) — Comune di MANTOVA (MN) — Comune di MARCARIA (MN) — Comune di MARIANA MANTOVANA (MN) — Comune di MARMIROLO (MN) — Comune di MEDOLE (MN) 	

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di MOGLIA (MN) — Comune di MONZAMBANO (MN) — Comune di MOTTEGGIANA (MN) — Comune di OSTIGLIA (MN) — Comune di PEGOGNAGA (MN) — Comune di PIEVE DI CORIANO (MN) — Comune di PIUBEGA (MN) — Comune di POGGIO RUSCO (MN) — Comune di POMPONESCO (MN) — Comune di PONTI SUL MINCIO (MN) — Comune di PORTO MANTOVANO (MN) — Comune di QUINGENTOLE (MN) — Comune di QUISTELLO (MN) — Comune di REDONDESCO (MN) — Comune di REVERE (MN) — Comune di RIVAROLO MANTOVANO (MN) — Comune di RODIGO (MN) — Comune di RONCOFERRARO (MN) — Comune di ROVERBELLA (MN) — Comune di SABBIONETA (MN) — Comune di SAN BENEDETTO PO (MN) — Comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN) — Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) — Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) — Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN) — Comune di SCHIVENOGLIA (MN) — Comune di SERMIDE E FELONICA (MN) — Comune di SERRAVALLE A PO (MN) — Comune di SOLFERINO (MN) — Comune di SUSTINENTE (MN) — Comune di SUZZARA (MN) — Comune di VIADANA (MN) — Comune di VILLA POMA (MN) — Comune di VILLIMPENTA (MN) — Comune di VOLTA MANTOVANA (MN) — Comune di BAONE (PD) — Comune di BARBONA (PD) — Comune di CARCERI (PD) — Comune di CASALE DI SCODOSIA (PD) — Comune di CASTELBALDO (PD) — Comune di CERVARESE SANTA CROCE (PD) — Comune di CINTO EUGANEO (PD) — Comune di ESTE (PD) — Comune di GRANZE (PD) 	

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di LOZZO ATESTINO (PD) — Comune di MASI (PD) — Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD) — Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD) — Comune di MERLARA (PD) — Comune di MONTAGNANA (PD) — Comune di OSPEDALETTO EUGANEO (PD) — Comune di PIACENZA D'ADIGE (PD) — Comune di PONSO (PD) — Comune di ROVOLON (PD) — Comune di SALETTO (PD) — Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD) — Comune di SANT'ELENA (PD) — Comune di SANT'URBANO (PD) — Comune di TEOLO (PD) — Comune di URBANA (PD) — Comune di VESCOVANA (PD) — Comune di VIGHIZZOLO D'ESTE (PD) — Comune di VILLA ESTENSE (PD) — Comune di VO' (PD) — Comune di ADRIA (RO) — Comune di ARIANO NEL POLESINE (RO) — Comune di ARQUÀ POLESINE (RO) — Comune di BADIA POLESINE (RO) — Comune di BAGNOLO DI PO (RO) — Comune di BERGANTINO (RO) — Comune di BOSARO (RO) — Comune di CALTO (RO) — Comune di CANARO (RO) — Comune di CANDA (RO) — Comune di CASTELGUGLIELMO (RO) — Comune di CASTELMASSA (RO) — Comune di CASTELNOVO BARIANO (RO) — Comune di CENESELLI (RO) — Comune di CEREGNANO (RO) — Comune di CORBOLA (RO) — Comune di COSTA DI ROVIGO (RO) — Comune di CRESPINO (RO) — Comune di FICAROLO (RO) — Comune di FIESSO UMBERTIANO (RO) — Comune di FRASSINELLE POLESINE (RO) — Comune di FRATTA POLESINE (RO) — Comune di GAIBA (RO) — Comune di GAVELLO (RO) 	

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) — Comune di GUARDA VENETA (RO) — Comune di LENDINARA (RO) — Comune di LOREO (RO) — Comune di LUSIA (RO) — Comune di MELARA (RO) — Comune di OCCHIOBELLO (RO) — Comune di PAPOZZE (RO) — Comune di PETTORAZZA GRIMANI (RO) — Comune di PINCARA (RO) — Comune di POLESELLA (RO) — Comune di PONTECCHIO POLESINE (RO) — Comune di PORTO TOLLE (RO) — Comune di PORTO VIRO (RO) — Comune di ROSOLINA (RO) — Comune di ROVIGO (RO) — Comune di SALARA (RO) — Comune di SAN BELLINO (RO) — Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) — Comune di STIENTA (RO) — Comune di TAGLIO DI PO (RO) — Comune di TRECENTA (RO) — Comune di VILLADOSE (RO) — Comune di VILLAMARZANA (RO) — Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) — Comune di VILLANOVA MARCHESANA (RO) — Comune di AGUGLIARO (VI) — Comune di ALBETTONE (VI) — Comune di ALONTE (VI) — Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ARCUGNANO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ASIGLIANO VENETO (VI) — Comune di BARBARANO VICENTINO (VI) — Comune di BRENDOLA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VR) — Comune di CASTEGNERO (VI) — Comune di GAMBELLARA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di LONGARE (VI) — Comune di LONIGO (VI) — Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MONTEGALDA (VI) — Comune di MONTEGALDELLA (VI) 	

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di MOSSANO (VI) — Comune di NANTO (VI) — Comune di NOVENTA VICENTINA (VI) — Comune di ORGIANO (VI) — Comune di POJANA MAGGIORE (VI) — Comune di SAREGO (VI) — Comune di SOSSANO (VI) — Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di VAL LIONA (VI) — Comune di VICENZA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di VILLAGA (VI) — Comune di ZOVCENEDO (VI) — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR) — Comune di ANGIARI (VR) — Comune di ARCOLE (VR) — Comune di BELFIORE (VR) — Comune di BEVILACQUA (VR) — Comune di BONAVIGO (VR) — Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR) — Comune di BOVOLONE (VR) — Comune di BUTTAPIETRA (VR) — Comune di CALDIERO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CASALEONE (VR) — Comune di CASTAGNARO (VR) — Comune di CASTEL D'AZZANO (VR) — Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CERIA (VR) — Comune di COLOGNA VENETA (VR) — Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CONCAMARISE (VR) — Comune di ERBÈ (VR) — Comune di GAZZO VERONESE (VR) — Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR) — Comune di ISOLA RIZZA (VR) — Comune di LAVAGNO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di LEGNAGO (VR) — Comune di MINERBE (VR) — Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MOZZECANE (VR) — Comune di NOGARA (VR) — Comune di NOGAROLE ROCCA (VR) — Comune di OPPEANO (VR) — Comune di PALÙ (VR) — Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4 	

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none">— Comune di POVEGLIANO VERONESE (VR)— Comune di PRESSANA (VR)— Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR)— Comune di ROVERCHIARA (VR)— Comune di ROVEREDO DI GUÀ (VR)— Comune di SALIZOLE (VR)— Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud dell'autostrada A4— Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): a sud dell'autostrada A4— Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)— Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)— Comune di SANGUINETTO (VR)— Comune di SOAVE (VR): a sud dell'autostrada A4— Comune di SOMMACAMPAGNA (VR): a sud dell'autostrada A4— Comune di SONA (VR): a sud dell'autostrada A4— Comune di SORGÀ (VR)— Comune di TERRAZZO (VR)— Comune di TREVENZUOLO (VR)— Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR)— Comune di VERONA (VR): a sud dell'autostrada A4— Comune di VERONELLA (VR)— Comune di VIGASIO (VR)— Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR)— Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR)— Comune di ZEVIO (VR)— Comune di ZIMELLA (VR)	